

Emendamenti proposti dalla Commissione consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata al PROGETTO DI LEGGE: "ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI D'INCHIESTA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE SUL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 2011 N. 107"

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 1

Alla Commissione consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, istituita con Legge 22 luglio 2011 n. 107, sono attribuite ad ogni effetto le funzioni di inchiesta di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento Consiliare 11 marzo 1981 n.21, **nel rispetto della segretezza dei procedimenti avanti la Magistratura e purché non crei alcuna interferenza od intralcio alle indagini in corso.**

~~In tale ambito la Commissione potrà acquisire prove testimoniali nonché consultare ed ottenere documenti presso i Pubblici Uffici ed il Tribunale Unico.~~

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 2

Le funzioni di cui all'art. 1 sono attribuite per il termine di mesi sei a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e limitate **ad appurare le eventuali responsabilità politiche di coloro che hanno interagito in maniera diretta od indiretta nei fatti emersi dall'indagine relativa alla vicenda "FINCAPITAL".**

La Commissione è impegnata a presentare una relazione conclusiva al Consiglio Grande e Generale entro il termine di cui al superiore comma.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo, per motivate esigenze, potrà essere prorogato con apposita deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 3

Le sedute della Commissione in applicazione della presente Legge sono segrete.

~~Un membro della Commissione funge da segretario verbalizzante.~~

A discrezione del Presidente, la Commissione potrà riunirsi in luogo diverso dal Palazzo Pubblico.



[Handwritten signature]